

Regolamento per i prestiti sociali

Articolo 1

(Definizione del prestito sociale)

1. I depositi in denaro effettuati dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. La raccolta dei prestiti sociali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive deliberazioni C.I.C.R. ed è disciplinata dalle istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.
3. Non sono prestiti sociali i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
4. Non sono, altresì, prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotatari o assegnatari di alloggi destinati all'assegnazione in proprietà il cui importo sia destinato ad essere compensato con il valore di assegnazione dovuto dal socio alla Cooperativa.

Articolo 2

(Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa)

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. La Cooperativa può accettare il deposito qualora non siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 1.9.1993, n.385.
3. La Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota dei depositi che, alla chiusura dell'esercizio, ecceda i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Cooperativa garantisce il rispetto delle disposizioni di legge nel tempo vigenti in materia di riservatezza dei dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Articolo 3

(Importo massimo dei prestiti sociali)

1. I depositi effettuati da ciascun socio a titolo di prestito sociale non possono complessivamente superare l'importo massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative ai prestiti sociali.
2. Il Consiglio di amministrazione può stabilire un importo massimo inferiore a quello in vigore ai sensi del comma precedente, disponendone successive modifiche, sia in diminuzione che in aumento, purché entro il limite di cui allo stesso comma. Qualora l'importo massimo venga diminuito, sui conti che presentino depositi di importo superiore possono essere effettuati solo prelevamenti fino a quando il deposito non sia divenuto di importo inferiore al nuovo limite. L'importo o gli importi massimi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede sociale della Cooperativa; le variazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione sono portate a conoscenza dei soci intestatari di conti di prestito sociale mediante lettera semplice inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.
3. I depositi che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi dei commi precedenti non possono essere ulteriormente aumentati.

Articolo 4

(Apertura dei conti di prestito sociale)

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'articolo 3, ciascuno socio può richiedere l'apertura di un conto di prestito sociale.
2. Il conto di prestito sociale è nominativo ed intestato al socio che ne ha richiesto l'apertura.
3. I conti di prestito sociale possono essere cointestati con il coniuge, il convivente more uxorio, i figli maggiorenni ed i genitori; i conti possono essere, altresì cointestati con altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi con il socio. E' comunque condizione imprescindibile che i cointestatari siano anch'essi Soci.
4. Per i conti cointestati, il socio intestatario deve dichiarare all'atto dell'apertura del conto se le operazioni possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun cointestatario o se devono essere effettuate congiuntamente, con la presenza di tutti i cointestatari.

5. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di prestito sociale è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione.
6. Per l'apertura del conto di prestito sociale, il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma. Per i conti contestati, tutti gli intestatari del conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari devono consegnare alla Cooperativa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
7. Il socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.
8. All'atto dell'apertura del conto di prestito sociale viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto, con la medesima intestazione richiesta per il conto e con il numero progressivo attribuito al conto; il libretto di prestito sociale non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del conto.
9. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse e l'importo massimo dei depositi, sono comunicate ai soci intestatari di conti di risparmio cooperativo mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa; entrambi i documenti riportano in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

Articolo 5

(Operazioni sui conti di prestito sociale)

1. I depositi ed i prelevamenti sui conti di prestito sociale devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa indicati.
2. I depositi possono essere effettuati esclusivamente dall'intestatario o da altra persona, purché munita di apposita delega e del libretto di prestito sociale; i depositi possono essere effettuati esclusivamente mediante versamento di assegni circolari, bancari, postali; le somme versate con assegni o vaglia sono disponibili e fruttifere a

partire dal giorno di valuta dell'incasso da parte della Cooperativa. Le condizioni relative alla valuta di accredito delle somme versate (come meglio specificate nel successivo art. 7 comma 3) possono essere variate mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e sono indicate nel foglio informativo analitico.

3. I prelevamenti devono essere effettuati dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari, se è stata richiesta la cointestazione a firme disgiunte, con la presentazione del libretto di prestito sociale; per i conti a firme congiunte, i prelevamenti devono essere effettuati con la presenza di tutti i cointestatari.
4. Per i conti intestati al socio o cointestati a firme disgiunte, il socio intestatario può delegare, di volta in volta, una persona non intestataria ad effettuare singole operazioni di prelevamento; per ciascuna persona delegabile ad operare, il socio intestatario deve preventivamente presentare apposita richiesta sul modulo predisposto dalla Cooperativa, qualora la delega non sia sottoscritta dal socio intestatario o dai soci cointestatari del conto in presenza di un funzionario della Cooperativa, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma. La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario inviata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso socio, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.
5. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelevamento possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.
6. Il Socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore per i corrispettivi dovuti.
7. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito sociale sono annotate dalla Cooperativa sul relativo libretto e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di prestito sociale e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima. Gli interessi maturati al termine dell'anno solare, esclusa ogni forma di capitalizzazione, verranno liquidati – al netto delle relative ritenute fiscali

di legge – secondo le modalità rese note mediante apposito foglio informativo analitico.

8. Il libretto di prestito sociale esaurito è ritirato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo libretto, con il medesimo numero ed intestazione; sul nuovo libretto è riprodotto il saldo del conto risultante dal libretto esaurito.
9. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari non possono riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione.
10. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenze fra i movimenti annotati sul libretto di prestito sociale e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il libretto verrà ritirato e sostituito con uno nuovo, nel quale saranno annotati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno.
11. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto di prestito sociale, il socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa, che provvederà al blocco del conto corrispondente, rifiutando ogni ulteriore operazione; a seguito della denuncia, la Cooperativa provvederà alla attribuzione al conto di prestito sociale di un nuovo numero, annullando il precedente, all'emissione di un nuovo libretto, nel quale saranno annotati il saldo all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno sino alla data di denuncia. Per i conti cointestati, la denuncia deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari. Qualora il libretto oggetto della denuncia venga successivamente presentato alla Cooperativa, sarà ritirato, annullato e conservato agli atti della Cooperativa. All'atto della consegna del duplicato, il socio intestatario rilascia alla Cooperativa una dichiarazione scritta con la quale riconosce che il documento smarrito non ha più alcun valore e che la medesima Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso; la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali cointestatari del libretto.

Articolo 6

(Disponibilità delle somme depositate)

1. I prestiti sociali sono vincolati per i periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa; il vincolo, riportato sul conto e sul libretto, può variare da sei mesi a cinque anni (secondo decisione del Consiglio di Amministrazione) ed è rinnovabile

alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Alla scadenza del vincolo, qualora il socio intestatario non comunichi alla Cooperativa, prima della stessa scadenza o nei trenta giorni immediatamente successivi, per iscritto o presentando l'apposito modulo, la propria intenzione di prelevare il prestito vincolato, il vincolo si rinnoverà automaticamente. In caso di rinnovo del vincolo per l'intero importo del prestito, per il nuovo periodo verrà applicato il tasso di interesse in vigore e stabilito dall'ultima decisione del Consiglio di Amministrazione.

3. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati, esclusa ogni forma di capitalizzazione, verranno liquidati – al netto delle relative ritenute fiscali di legge – secondo le modalità rese note mediante apposito foglio informativo analitico.

Articolo 7

(Interessi sulle somme depositate)

1. I prestiti sociali vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione. I tassi in vigore, stabiliti in misura differenziata in rapporto alla durata del vincolo, in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati a lungo termine, sono resi noti mediante apposito foglio informativo analitico affisso nella sede sociale della Cooperativa.
2. Qualora i depositi complessivamente effettuati dallo stesso socio o le disponibilità residue sui conti di prestito sociale dal medesimo aperti siano inferiori all'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, gli stessi conti diventano infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina i giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni sui conti (depositi e prelievi). Essi trovano adeguata e tempestiva diffusione attraverso il foglio informativo analitico.
4. Per i conti vincolati, i tassi in vigore alla data della loro apertura restano invariati fino alla scadenza; in caso di rinnovo vengono applicati i tassi in vigore in relazione alla durata del nuovo vincolo.

5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di prestito sociale sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali e le relative decorrenze sono rese note nei modi e termini di legge.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta ovvero dalla effettuazione di altra adeguata forma di comunicazione divulgativa, il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Decorso il quindicesimo giorno, le modifiche si intendono accettate ad ogni effetto.

Articolo 8

(Documentazione delle operazioni eseguite sui conti)

1. I movimenti annotati sul libretto di prestito sociale fanno fede dei rapporti intervenuti tra Socio e Cooperativa.
2. La Cooperativa fornisce annualmente, attraverso il foglio informativo analitico recante tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente ed adeguatamente diffuso, comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del socio, le comunicazioni si intendono approvate decorsi sessanta giorni dal loro ricevimento o diffusione.

Articolo 9

(Fogli informativi analitici)

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposti in un foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai soci all'atto dell'apertura dei conti di prestito sociale.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10

(Estinzione del conto di prestito sociale)

1. La estinzione dei conti vincolati può essere richiesta solo dopo la scadenza del vincolo ed entro il termine stabilito al precedente articolo 6, comma 2.

2. Alla comunicazione o al modulo di richiesta deve essere allegato il libretto relativo al conto di prestito sociale , che viene ritirato dalla Cooperativa.

Articolo 11

(Recesso o decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale)

1. In caso di recesso o esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data di recesso o esclusione e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.
2. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui al comma precedente, in caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei confronti della Cooperativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale il credito stesso potrà essere ritirato, differendola rispetto alla data del recesso o esclusione fino ad un massimo di 12 mesi o fino alla minore durata residua del vincolo, ovvero, se differenti, dei singoli vincoli.
4. Se il conto di prestito sociale è cointestato a più soci ed il recesso o l'esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione dei depositi calcolata dividendo in parti uguali l'importo degli stessi, salvo che gli intestatari comunichino alla Cooperativa, con dichiarazione sottoscritta dai medesimi intestatari, una diversa attribuzione dello stesso importo.
5. In caso di decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale, gli eventuali cointestatari ed i familiari conviventi devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa; alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di eredità e di diritto di famiglia.

Articolo 12

(Foro competente)

1. Ogni controversia fra Cooperativa ed i soci riguardante i prestiti disciplinati dal presente regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.